



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

**Deliberazione 67/2024**

**APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 27 E 27 BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, PER IL PERIODO 2026 - 2030**

VISTA la direttiva 2003/87/CE come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 (d'ora in avanti "direttiva ETS");

VISTO il regolamento 956/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

VISTI gli articoli 27 e 27 bis della sopramenzionata direttiva, che disciplinano l'esclusione dall'EU ETS, rispettivamente, degli impianti piccoli emettitori (in acronimo PE) e degli impianti molto piccoli emettitori (in acronimo MPE), subordinatamente all'adozione di misure equivalenti;

VISTA la deliberazione n. 119/2019 dell'8/8/2019 recante "Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021 – 2030", contenente all'art. 1 la "proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/UE per il periodo 2021-2030" e all'articolo 2 la "Proposta Italiana per l'applicazione dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021-2030", notificata alla Commissione EU il 30/9/2019 a cura del Presidente di questo Comitato con lettera prot. 0011557.09-08-2019;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";

VISTO l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 47/2020, che attribuisce al



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

Comitato il ruolo di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica recante "Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica";

VISTO l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 47/2020, che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al D. Lgs. 47/2020;

VISTA la lettera 12 maggio 2020 della Commissione europea, prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte dall'Italia per il periodo 2021-2030 e quindi all'esclusione dal sistema EU ETS degli impianti piccoli e molto piccoli emettitori i cui gestori lo hanno richiesto;

VISTA la deliberazione n. 23/2021 recante "Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47" del 4/3/2021;

CONSIDERATO che i predetti articoli 27 e 27 bis della direttiva ETS non sono stati toccati dalle ultime modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2023/959;

VISTO il documento "*Report for European Commission - DG Climate Action CLIMA-FWC-001/FRA 12015 /0014 - PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EU ETS PROVISIONS FOR SMALL INSTALLATIONS-Best Practice Guidance*" pubblicato l'11 gennaio 2019;

VISTO il documento della Commissione europea "*EXCLUSION OF SMALL INSTALLATIONS (ARTICLE 27) AND EXCLUSION OF VERY SMALL INSTALLATIONS (ARTICLE 27A)*" pubblicato il 19 settembre 2018;



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

CONSIDERATO che la proposta italiana per l'applicazione degli articoli 27 E 27 bis della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2021 – 2030” è stata approvata senza obiezioni dalla Commissione Ue in data 12/05/2020;

VISTA la comunicazione giunta mezzo mail da parte della Commissione EU il 19/09/2023 recante oggetto “RE: CCEG FAR & CL List - question about implementation of art. 27 and 27a during the period 2026-2030”;

CONSIDERATO necessario aggiornare la deliberazione n. 119/2019 del Comitato ETS in linea con le nuove previsioni della Direttiva 959/2023 al fine di considerare per la quantificazione delle emissioni consentite 2026-2030 degli impianti di dimensioni ridotte in particolare:

- il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 del 62% rispetto al 2005;
- l’aggiornamento dei parametri di riferimento (benchmark), sulla base delle regole di assegnazione 2026-2030, per i piccoli emettitori che sceglieranno la metodologia A di quantificazione delle emissioni consentite;
  - o la realizzazione di misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli impianti (c.d. condizionalità verde);
  - o la definizione di piani di neutralità climatica per gli impianti piccoli emettitori i cui livelli di emissione di gas a effetto serra, per sotto impianto di riferimento, sono superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto (c.d. worst performers);
  - o la disciplina del CBAM applicata agli impianti piccoli emettitori di metodologia A i cui prodotti risultano inclusi nel meccanismo citato nel periodo 2026-2030 (i.e. cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno) ai sensi del reg. UE 956/2023.;

CONSIDERATO necessario dare attuazione nazionale all’art. 31 comma 4 del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 in materia di ospedali attuando altresì l’art. 1 comma 5 della deliberazione n. 23/2021;



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

VISTO il documento *“Attivazione art. 27 Direttiva ETS per il periodo 2026-2030”* presentato dalla Segreteria tecnica nella riunione del 22 gennaio 2024;

TENUTO CONTO delle riunioni del TAVOLO DI LAVORO PE 2026 – 2030, tenutesi in video conferenza in data 16 e 27 febbraio 2024 e 6 marzo 2024;

VISTI lo schema di delibera e la relativa relazione tecnica, proposti dalla segreteria tecnica al Comitato ETS in data 23 maggio 2024 ed elaborati anche con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici SpA, sulla base della convenzione in essere con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Il Comitato, nella riunione del 28 maggio 2024

**DELIBERA**

**Articolo 1  
(Piccoli Emettitori)**

1. È approvato il documento *“Aggiornamento della proposta italiana per l’applicazione dell’articolo 27 della direttiva ETS per il periodo 2026-2030”*, riportato in allegato 1 alla presente deliberazione.
2. Ai sensi dell'articolo 27, della direttiva ETS, il documento di cui al comma 1 è inviato, a cura del Presidente, alla Commissione Europea

**Articolo 2  
(Molto Piccoli emettitori)**

1. È approvato il documento *“Aggiornamento della proposta italiana per l’applicazione dell’articolo 27bis della direttiva ETS per il periodo 2026-2030”*, riportato in allegato 2 alla presente deliberazione.
2. Ai sensi dell'articolo 27bis, della direttiva ETS, il documento di cui al comma 1 è inviato, a cura del Presidente, alla Commissione Europea.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

**Articolo 3  
(Indicazioni operative)**

1. Con successiva deliberazione di questo Comitato sono stabilite le modalità operative per la richiesta di esclusione dall'EU ETS ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva ETS.

**Articolo 4  
(Pubblicazione)**

1. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it/>) e sul nuovo Portale ETS ([ets.minambiente.it](https://ets.minambiente.it/)).

Firmato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO ETS

*Massimo Beccarello*



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

**Allegato 1**

**AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA ITALIANA PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ARTICOLO 27 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE PER IL PERIODO 2026-  
2030**

**Introduzione**

La Proposta italiana per la IV fase ETS 2021-2030 è stata adottata dal Comitato ETS con deliberazione n. 119/2019 dell'8/8/2019, notificata alla Commissione Europea in data 09/08/2019 prot. 0011557.09-08-2019 e approvata dalla Commissione in data 12/05/2020 prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga, senza nessuna obiezione.

Sulla base di quanto sopra risulta chiaro che la regolazione per i Piccoli Emittitori (d'ora in avanti PE) per il periodo 2026 – 2030 è già delineata nei suoi tratti fondamentali e l'adeguamento si rende necessario per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE (d'ora in avanti "direttiva ETS") dalla direttiva EU 2023/959, per gli aspetti che toccano anche i Piccoli Emittitori (PE).

Tali aspetti sono in sostanza i seguenti:

- a) l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030, previsto al -62% rispetto al 2005;
- b) Sono ulteriormente modificati i parametri di riferimento (benchmark) da utilizzare ai fini dell'assegnazione gratuita. Il tasso di riduzione annuale per il periodo 2026-2030 sarà compreso nel range 0,3-2,5%.
- c) al fine di incentivare la riduzione delle emissioni da parte degli impianti stazionari, inoltre, l'assegnazione di quote a titolo gratuito viene assoggettata ad un nuovo meccanismo, che la condiziona alla realizzazione di misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli impianti (c.d. condizionalità verde). Ai



## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

sensi dell'art. 10 bis della direttiva ETS, a partire dal 2026, gli impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia ai sensi della direttiva 2012/27/EU saranno soggetti ad una decurtazione del 20% dell'ammontare di quote gratuite altrimenti spettanti all'impianto nel caso in cui non mettano in atto le raccomandazioni contenute nella relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia;

- d) gli impianti rientranti nel 20° percentile degli impianti fissi con la più alta intensità di emissioni nell'ambito di un determinato parametro di riferimento di prodotto (c.d. worst performers), ai sensi dell'art. 10 bis della direttiva ETS, potranno ricevere quote gratuite solo a seguito dell'elaborazione e messa in atto di un piano per la neutralità climatica.
- e) parallelamente all'EU ETS è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, d'ora in avanti CBAM), per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria ed agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS. In linea di principio la regolamentazione prevista dal CBAM sostituisce dal 2026 quella carbon leakage del periodo precedente.

Tutti gli obblighi non toccati dai punti precedenti restano immutati, fatta eccezione per gli ospedali, per i quali si prevede d'ora in avanti il rispetto di un criterio di export del calore prodotto inferiore alla soglia del 15%.

### **Ricostruzione storica**

L'applicazione in Italia dell'art. 27 della Direttiva ETS ha preso le mosse dal 2011, quando, con delibera 35/2011 del 7 novembre, fu varata la "ISTITUZIONE DEL GRUPPO



## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

DI LAVORO “PICCOLI EMETTITORI” PER L’ELABORAZIONE DELLE “MISURE EQUIVALENTI” PREVISTE DALL’ARTICOLO 27 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE”.

### **III fase: 2013-20**

Nel 2012, con lettera della Commissione europea del 12 dicembre, fu approvato da quest’ultima l’elenco italiano degli impianti “Piccoli Emettitori”, esclusi dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (cd “opt out”).

Successivamente, con deliberazione n. 16/2013 del 27 luglio 2013, fu definitivamente varata la “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DAL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA AI SENSI DELL’ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30”.

Nel 2013 erano inclusi fra i Piccoli Emettitori (PE) nazionali, 166 impianti in totale, scesi alla data di quell’anno a 126, essendo i restanti 40 nel frattempo chiusi a causa della crisi.

### **IV fase: 2021-30 – primo quinquennio**

La pubblicazione da parte della Commissione europea – in vista dell’implementazione della direttiva UE 2018/410 che modifica in aspetti non secondari la direttiva 2003/87/CE – delle linee guida per l’applicazione dell’articolo 27 della Direttiva ETS nella fase 2021 – 2030 “Exclusion of small installations (article 27) and exclusion of very small installations (article 27a)”, pubblicato il 19 settembre 2018, e del rapporto “Preparation for the implementation of the EU ETS provisions for small installations”<sup>1</sup> ha dimostrato non solo la liceità ma anche la bontà dell’impostazione italiana, stabilita in 34 delibere del Comitato ETS riguardanti specificatamente i Piccoli Emettitori.

La normativa per i Piccoli Emettitori per l’intero periodo della IV fase, 2021 – 2030, era

---

<sup>1</sup> Report for European Commission – DG Climate Action CLIMA-FWC-001/ FRA /2015 /0014 - Preparation for the implementation of the EU ETS provisions for small installations - Best Practice Guidance”.





## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

già delineata, trattandosi di adeguare il Regime alle nuove scadenze temporali (articolate nei due quinquenni 2021 – 2025, 2026 – 2030) ed agli obiettivi di allora di riduzione delle emissioni dell'ETS europeo al 2030 (-43% rispetto al 2005).

Come aspetto innovativo rispetto alla situazione precedente (III fase) veniva introdotta la possibilità di anticipazione delle emissioni consentite degli anni futuri ai fini della conformità (cd "borrowing"), nella misura massima del 30%, che il secondo documento della Commissione UE sopra citato ha testimoniato essere applicato da alcuni Paesi europei già nel periodo 2013 – 2020.

Al sistema nazionale degli impianti Piccoli Emittitori esclusi dalla direttiva ETS in base agli articoli 27 e 27 bis di essa (cd "opt out") aderiscono 199 Piccoli Emittitori (PE) e 26 Molto Piccoli Emittitori (MPE) (dati 2023).

Dal 2021, sono 135 le deliberazioni espresse e pubbliche del Comitato ETS adottate in materia opt out.

### **Adeguamento della proposta italiana per l'applicazione degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE relativamente alle modificazioni introdotte dalla direttiva EU 959/2023**

Coerentemente con quanto esposto nell'introduzione, si deve adeguare la Proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva ETS per il periodo 2021 – 2030 nei seguenti punti:

1. l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 passa dal -43% al -62% rispetto al 2005;
2. l'aggiornamento dei parametri di riferimento (benchmark), sulla base delle regole di assegnazione 2026-2030, per i piccoli emittitori che sceglieranno la metodologia A di quantificazione delle emissioni consentite;



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

3. la realizzazione di misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli impianti (c.d. condizionalità verde);
4. la definizione di piani di neutralità climatica per gli impianti piccoli emettitori i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto (c.d. worst performers);
5. la disciplina del CBAM si applica agli impianti piccoli emettitori di metodologia A i cui prodotti risultano inclusi nel meccanismo nel periodo 2026-2030 (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno) ai sensi del reg. UE 956/2023.

Si noti che l'applicazione della disciplina CBAM per i piccoli emettitori di metodologia B non è prevista in quanto tale metodologia, già nella delibera 119/2019, non includeva il fattore Carbon Leakage (essendo il CBAM la prosecuzione logica di tale meccanismo). In effetti tale metodologia B è del tutto alternativa alla metodologia A, basata invece su regole di assegnazione simili all'EU ETS.

In sintesi, il fattore CBAM non è incluso nella metodologia B in quanto:

- la metodologia è fondata sul taglio lineare delle emissioni al 2030 che garantisce il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del -62% della direttiva ETS;
- l'applicazione di ulteriori misure restrittive porterebbe a riduzioni superiori al -62% non in linea con la direttiva ETS;
- non contempla l'applicazione di misure ulteriori a difesa della delocalizzazione produttiva per i costi connessi al contenimento delle emissioni (carbon leakage).



## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Infine, si adegua la disciplina riguardante le installazioni termiche asservite alle strutture ospedaliere a quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 nonché dalle linee guida europee in materia.

### **1 – Impianti Eleggibili**

1. Possono essere esclusi dal sistema EU ETS, ai sensi dell'art. 27 della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2026 – 2030, gli impianti titolari di una autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che rispettano entrambe le seguenti condizioni a) e b):
  - a) in ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 presentano emissioni verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 25.000 tCO<sub>2</sub>eq, escluse le emissioni da biomassa;
  - b) nel caso di impianti che svolgono, quale attività principale, quella di “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)” di cui all'allegato I della direttiva ETS, l'impianto ha potenza termica nominale in input inferiore a 35 MWt.
2. Possono essere esclusi anche gli ospedali indipendentemente dalla potenza termica nominale e dalle emissioni verificate comunicate, a patto che l'installazione termica ad esso asservita non esporti all'esterno più del 15% del calore prodotto.
3. I gestori degli impianti eleggibili richiedono l'esclusione nelle modalità indicate all'articolo 3.
4. Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2026 – 2030, l'impianto di cui al comma 1 emette più di 25.000 tCO<sub>2</sub>eq., esso rientra nell'EU ETS dall'anno successivo e non può esserne nuovamente escluso fino al 2030. La verifica è fatta



## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS.

5. Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2026 – 2030, l'installazione di cui al comma 2 esporti più del 15% del calore prodotto al di fuori dell'ospedale essa rientra nell'EU ETS dall'anno successivo e non può esserne nuovamente escluso fino al 2030. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS.
6. Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema EU ETS a norma dei commi 4 e 5, le quote rilasciate ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva ETS sono concesse a decorrere dall'anno del rientro.

### **2 Emissioni consentite agli impianti eleggibili**

1. Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite è determinato sulla base di una delle due metodologie seguenti, a scelta del gestore:

#### **Metodologia A**

La metodologia A è basata sulle stesse regole di assegnazione del sistema EU ETS per il periodo 2026-2030, senza tuttavia l'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono determinate come segue:

$$F_{inst}(k) = EEF_{inst}(k) * \sum [F_{sub,i} * EF_{sub,i}(k) * FCBAM_{sub,i}(k)],$$

$k = 2026, \dots, 2030$  e  $i = 1, \dots$ , numero sotto-impianti

e dove:

$F_{inst}(k)$  = Emissioni Totali consentite all'impianto per l'anno  $k$

$F_{sub,i}$  = Emissioni consentite al sotto-impianto  $i$  sulla base delle regole di assegnazione 2026-2030



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

$EF_{sub,i}(k)$  = Fattore carbon leakage per l'anno  $k$  per sotto-impianto  $i$ .

$FCBAM_{sub,i}(k)$  = il fattore CBAM è minore di uno solo nel caso di sotto-impianti che producono merci incluse nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956

$$FCBAM_{sub,i}(k) = \begin{cases} 1, & \text{se sottoimpianto } i \text{ non produce merci ex All. I Reg. (UE) 2023/956} \\ 0,975 \text{ nel 2026, } 0,950 \text{ nel 2027, } 0,9 \text{ nel 2028, } 0,775 \text{ nel 2029 e } 0,515 \\ & \text{nel 2030, se sottoimpianto } i \text{ produce merci ex All. I Reg. (UE) 2023/956} \end{cases}$$

$EEF_{inst}(k)$  = Fattore Condizionalità per tenere in considerazione le eventuali decurtazioni dovute al mancato rispetto delle misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli impianti (c.d. condizionalità verde) e a definire piani di neutralità climatica (c.d. worst performers)

$$EEF_{inst}(k) = \begin{cases} 1, & \text{se entrambe le misure citate sono rispettate} \\ 0,8, & \text{se almeno una delle due misure non è verificata} \end{cases}$$

### Metodologia B

La metodologia B è basata su una riduzione lineare annuale tale che le emissioni consentite all'impianto al 2030, non siano superiori al -62% rispetto a quelle dell'anno 2005. Tale risultato si ottiene applicando la formula:

$$F_{inst,k} = EEF_{inst}(k) \times Em_{inst,2005} \times [1 - 2,48\% \times (k-2005)],$$

$k = 2026, \dots, 2030$

e dove:

$F_{inst}(k)$  = Emissioni Totali consentite all'impianto per l'anno  $k$

$EEF_{inst}(k)$  = Fattore Condizionalità per tenere in considerazione le eventuali decurtazioni dovute al mancato rispetto delle misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli impianti (c.d. condizionalità verde) e a definire piani di neutralità climatica (c.d. worst performers)



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

$$EEF_{inst}(k) = \begin{cases} 1, & \text{se entrambe le misure citate sono rispettate} \\ 0,8, & \text{se almeno una delle due misure non è verificata} \end{cases}$$

**Per gli impianti esistenti ed in attività nel 2005**, che non hanno subito rilevanti variazioni impiantistiche alla data di richiesta di esclusione, le emissioni 2005 ( $Em_{inst,2005}$ ) sono quelle desumibili dal modello utilizzato dai gestori per la raccolta dati prevista dalla decisione della Commissione 2011/278/UE (modello NIMs\_2011, foglio D: Emissions; cella I45) o, in mancanza di questo, dall'atto dell'iscrizione nel RENAPE 2021-2025.

**Per gli impianti non esistenti e non in attività nell'anno 2005**, le emissioni 2005 ( $Em_{inst,2005}$ ) sono calcolate sulla base delle emissioni verificate dell'anno solare (n) successivo a quello in cui l'impianto ha ottenuto l'autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra applicando la seguente formula

$$E_{inst}(2005) = Em_{inst,n} / [1 - 2,48\% * (n - 2005)]$$

**Per tutti gli impianti che hanno scelto la metodologia B nel periodo 2021-2025 e che hanno avuto rideterminazione delle emissioni consentite**, resta valida la formula precedente e le emissioni 2005 ( $Em_{inst,2005}$ ) sono calcolate sulla base delle emissioni verificate dell'anno solare (n) per il quale si è ottenuta la rideterminazione.

Le emissioni relative all'anno n ( $Em_{inst,n}$ ) devono essere verificate da un verificatore indipendente.

Gli impianti che:

- nel periodo 2021-2025 hanno optato per la metodologia A e che per il periodo 2026-2030 intendono optare per la metodologia B;
  - entrano per la prima volta nel perimetro PE e scelgono la metodologia B;
- possono richiedere, successivamente all'esclusione da EU ETS con relative



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

emissioni consentite 2026-2030, la rideterminazione delle stesse ai sensi dell'art. 4 comma 3 se hanno registrato variazioni impiantistiche ovvero modifiche di natura e funzionamento nel periodo antecedente al 2025. A tal fine i gestori presentano un'istanza di rideterminazione attraverso il Portale ETS (funzionalità RDT).

2. All'atto di trasmissione della domanda di esclusione ciascun gestore indica la metodologia che desidera gli venga applicata per la determinazione delle emissioni consentite.
3. Si precisa che entrambe le metodologie A e B per la determinazione delle emissioni consentite risultano coerenti con gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030. Infatti, la proposta assicura che lo sforzo di riduzione delle emissioni degli impianti che saranno esclusi ai sensi dell'articolo 27 è in linea - per il periodo 2026-2030 - con quello richiesto agli impianti soggetti al sistema EU ETS.

**3 – Penalità per le emissioni in eccesso**

1. Ciascun impianto oggetto di esclusione può emettere annualmente gratuitamente una quantità di CO<sub>2</sub>eq pari alle emissioni ad esso consentite. Per ciascuna tonnellata di emissioni di CO<sub>2</sub>eq. in eccesso rispetto alle emissioni consentite il gestore dell'impianto corrisponde all'erario il prezzo medio della quota di emissione nell'anno precedente, calcolata come al successivo paragrafo 2, oppure restituisce al Comitato ETS una quota di emissione valida per il periodo di riferimento.
2. Il prezzo medio di cui al paragrafo 1 è determinato dal Comitato ETS.
3. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base annuale.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

**4 – Autorizzazione e iscrizione nel RENAPE**

1. Il Comitato ETS rilascia a ciascun impianto di quelli eleggibili commi 1 e 2 una autorizzazione, semplificata rispetto a quella prevista per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva ETS, ma contenente gli elementi essenziali previsti dall'articolo 6 della direttiva stessa.
2. L'autorizzazione deve essere modificata nel caso di cambio di ragione sociale o proprietà dell'impianto, e nei seguenti casi:
  - a) aumento o diminuzione del livello di attività superiore al 15% per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dei due anni precedenti, nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A;
  - b) aumento o diminuzione della capacità produttiva superiore al 15% rispetto al 2005, nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia B;
  - c) modifica del processo o della natura dell'impianto intesa nonché del tipo di prodotto in output (modifiche del codice CPA, NACE, PRODCOM, ad esempio) tali da influire sui risultati del calcolo delle emissioni consentite.
3. La modifica dell'autorizzazione ai sensi del punto precedente, lettere a), b) e c) comporta un adeguamento delle emissioni consentite nell'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo. In particolare:
  - nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A, il quantitativo delle emissioni consentite così determinato nell'anno k è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come





## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

media dei livelli di attività degli anni k-1 e k-2. Per la modifica eventuale delle emissioni consentite dell'anno 2026, sono presi a riferimento i livelli di attività degli anni 2024 e 2025; per l'anno 2027, quelli del 2025 e 2026. Per le modifiche successive alla prima, si prende in considerazione una variazione uguale o superiore al 5% in aumento o in diminuzione.

- nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia B, il quantitativo delle emissioni consentite in ognuno degli anni del periodo 2026-2030 è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, della capacità produttiva, rispetto al livello del 2005, anche se intervenute prima del 2026.
4. Ove non già accaduto, gli impianti esclusi sono sospesi dal Registro dell'Unione ed iscritti nel RENAPE a far data dal primo gennaio 2026.

### **5– Monitoraggio, comunicazione, verifica, controllo**

1. Le emissioni annuali sono verificate da un verificatore accreditato mediante verifica “fuori sito”.
2. Ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti esclusi, che hanno usufruito della verifica fuori sito, è assoggettato, per il medesimo anno, a verifica di parte terza in sito, a cura di un verificatore accreditato diverso da quello che ha espletato la verifica fuori sito per il medesimo anno e impianto.

### **6 – Elementi di flessibilità ai fini della conformità delle emissioni**

1. Nel caso in cui le emissioni annuali dell’impianto escluso risultino inferiori alle emissioni consentite per quell’anno, il gestore dell’impianto può cumulare la differenza ai fini della conformità dell’anno successivo.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

2. Per gli impianti già presenti nel RENAPE nel periodo 2021-2025, qualora successivamente alla conformità dell'anno 2025 risulti un surplus di emissioni consentite, queste possono essere utilizzate ai fini della conformità nell'anno 2026.
3. Per gli impianti già presenti nel RENAPE nel periodo 2021-2025, qualora ai fini della conformità dell'anno 2025, il gestore dell'impianto abbia utilizzato le emissioni consentite disponibili per l'anno 2026 queste non saranno più disponibili per l'anno 2026.
4. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto escluso risultino superiori alle emissioni consentite per quell'anno, oltre all'eventuale surplus dell'anno precedente, il gestore dell'impianto può utilizzare le emissioni consentite disponibili per l'anno successivo, nella misura massima del 30% di queste ultime. Le emissioni consentite utilizzate nell'anno non saranno più disponibili per l'anno successivo.
5. In caso di chiusura, nell'ultima sessione di conformità, il gestore dell'impianto Piccolo Emittitore è tenuto a compensare tutti i diritti eventualmente presi in prestito.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

**Allegato 2**

**AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA ITALIANA PER L'APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO  
27BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE RELATIVAMENTE AL PERIODO 2026-2030**

**Premessa**

La proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27bis della direttiva ETS per la IV fase 2021-2030 è stata adottata dal Comitato ETS con deliberazione n. 119/2019 dell'8/8/2019, notificata alla Commissione Europea in data 09/08/2019 prot. 0011557.09-08-2019 e approvata da quest'ultima in data 12/05/2020 prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga, senza nessuna obiezione.

Sulla base di quanto sopra risulta chiaro che la regolazione per i Molto Piccoli Emittitori per il periodo 2026 – 2030 è già delineata per gli aspetti generali.

L'articolo 27 bis paragrafo 1 della direttiva 2003/87/UE riguarda gli impianti che emettono meno di 2.500 tonnellate di CO<sub>2</sub> l'anno (cd Molto Piccoli Emittitori, in acronimo MPE) nel periodo 2021-2023 per il periodo 2026-2030.

L'articolo 27 bis paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE riguarda i gestori che intendono scorporare dal relativo piano di monitoraggio unità di riserva ovvero di emergenza con funzionamento annuo inferiore a 300 ore nel periodo 2021-2023 per il periodo 2026-2030.

**Ricostruzione storica**

**IV fase: 2021-30 – primo quinquennio**

Dal 2021 è applicato in Italia ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 e con deliberazione n. 119/2019.

Gli impianti MPE sono iscritti in una "sezione speciale" del RENAPE e, al superamento della soglia delle 2.500 tonnellate di emissione, sono trasferiti nella "sezione principale" di detto registro, a meno che non richiedano esplicitamente, nel modello di adesione, di essere trasferiti direttamente nell'EU ETS.



## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Per le altre misure di semplificazione, si prevede la comunicazione delle emissioni è fatta sotto forma di autocertificazione da parte del gestore, che invia al Comitato:

in caso l'impianto non abbia emissioni di processo: il quantitativo di carburanti utilizzati nell'anno. A cura del Comitato tali quantitativi sono moltiplicati per il rispettivo fattore di emissione e sono determinate le emissioni dell'impianto;

in caso di impianto con emissioni di processo: oltre a quanto previsto in a), i quantitativi di materie prime utilizzate moltiplicate per i rispettivi fattori di emissione nonché gli ulteriori fattori applicabili e riportati nel relativo piano di monitoraggio in vigore.

In entrambi i casi il conteggio finale delle emissioni è fatto dal Comitato ETS e in caso di incoerenze lo stesso effettua la verifica sulla base del dato maggiormente conservativo in termini emissivi. Il Comitato comunica, al gestore, tramite il portale ETS ovvero apposita deliberazione.

Inoltre, con richiesta di esclusione ex articolo 27 bis paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, è consentita l'esclusione dal piano di monitoraggio delle unità di riserva ovvero con funzione di emergenza che non hanno funzionato più di 300 ore l'anno nel periodo 2021-2023 per il periodo 2026-2030.

In questi casi, siano essi impianti in opt out (art. 27 ovvero art. 27 bis para 1 della direttiva ETS) o impianti stazionari in EU ETS, il gestore è tenuto a confermare annualmente al Comitato ETS l'applicazione del requisito di esclusione per ciascuna unità sopra dichiarata come di riserva ovvero di emergenza ai sensi dell'articolo 27 bis para 3 della direttiva ETS e aggiornarne conseguentemente il piano di monitoraggio.

### **Adeguamento della proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE relativamente alle modificazioni introdotte dalla direttiva EU 959/2023**

Nella sua ultima modifica la direttiva ETS lascia invariato l'articolo 27 bis; si intende quindi mantenere inalterato il regime generale dei Molto Piccoli Emittitori, salvo gli adeguamenti delle date di riferimento



## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

### **1. Impianti Eleggibili**

1. Possono essere esclusi dal sistema EU ETS, ai sensi dell'art. 27bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2026 – 2030, gli impianti in possesso di una autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che in ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 presentano emissioni (gas ad effetto serra e attività incluse nell'Allegato I e II della Direttiva ETS) verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 2.500 tCO<sub>2</sub>eq, escluse le emissioni da biomassa.
2. Possono essere escluse anche le unità con funzione di riserva ovvero di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni di riferimento (2021, 2022 e 2023 per il quinquennio 2026 – 2030).
3. I gestori degli impianti eleggibili di cui ai punti 1 e 2 richiedono l'esclusione nelle modalità indicate all'articolo 3.
4. Il Comitato ETS iscrive in una sezione speciale del RENAPE gli impianti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2026 - 2030, un impianto escluso dall'EU ETS emetta più di 2.500 tCO<sub>2</sub>eq., salvo il caso di cui al punto 7, esso viene trasferito dalla sezione speciale alla sezione principale del RENAPE e non può più essere ricollocato alla sezione speciale fino al 2030. Per gli impianti già presenti nel RENAPE nel periodo 2021-2025, qualora successivamente alla conformità del biennio 2024 e 2025 risulti un surplus di emissioni consentite, tale surplus sarà reso disponibile all'impianto escluso dal sistema comunitario EU ETS, qualora lo stesso dovesse essere trasferito alla sezione principale del RENAPE nel periodo 2026-2030.
6. La verifica delle emissioni è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS, nelle forme da questi prescritte.
7. Nel caso di superamento della soglia di 2.500 tCO<sub>2</sub> il gestore può optare per il rientro



## *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

nel normale sistema comunitario EU ETS, in alternativa alla previsione del punto 5. Tale opzione deve essere esplicitata all'atto della richiesta di esclusione.

8. In caso di rientro nel sistema comunitario EU ETS, le quote saranno riconosciute a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dall'anno del rientro.
9. Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2026 – 2030, un'unità di riserva ovvero di emergenza esclusa dal monitoraggio delle emissioni ai sensi del comma 2 operi per più di 300 ore, per essa è ripristinato l'obbligo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e tale obbligo permane fino alla fine del quinquennio 2026 – 2030.
10. La verifica ai fini del comma 6 è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS nelle modalità da esso prescritte.
11. In caso di rientro in EU ETS, le quote di emissione saranno riconosciute a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dall'anno del rientro.

### **2 – Autorizzazione**

Il Comitato ETS rilascia a ciascun impianto di cui al paragrafo 1, punto 1 una autorizzazione, semplificata rispetto a quella prevista per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva ETS, ma contenente gli elementi essenziali previsti dall'articolo 6 della direttiva stessa.

### **3– Monitoraggio, comunicazione, verifica e controllo**

1. La comunicazione delle emissioni avviene tramite autodichiarazione del gestore, nelle modalità prescritte dal Comitato ETS.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
protocollo di Kyoto*

2. Per gli impianti che non hanno emissioni di processo, la comunicazione deve riguardare i quantitativi dei combustibili, comprese le biomasse, impiegati nell'anno. A cura del Comitato ETS vengono calcolate le emissioni dell'impianto sulla base dei "parametri standard nazionali", definiti sulla base dei coefficienti utilizzati per l'inventario delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'inventario nazionale UNFCCC. Le risultanze dei calcoli vengono notificate al gestore a cura del Comitato ETS.
3. Per gli impianti che hanno anche emissioni di processo il gestore riporta per queste ultime, nella comunicazione delle emissioni, i quantitativi delle materie prime utilizzate ed i fattori di emissione adottati. Questi possono derivare da fattori standard di cui al Regolamento n. 2066/2018, oppure basati su analisi di laboratorio di parte terza. La comunicazione per la restante parte è analoga a quella del punto 3. A cura del Comitato ETS vengono calcolate le emissioni non di processo dell'impianto, sulla base dei "parametri standard nazionali". Le risultanze dei calcoli vengono notificate al gestore a cura del Comitato ETS.
4. Annualmente viene sorteggiato un campione pari al 5% del totale, ai quali viene richiesta la verifica in loco delle emissioni.

#### **4-Tariffe**

Agli impianti esclusi ai sensi dell'articolo 27bis della direttiva 2003/87/CE si applicano le tariffe previste per il normale regime ETS, ridotte del 50%.